

Codice A1103A

D.D. 6 febbraio 2025, n. 133

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 726 COV2020).



ATTO DD 133/A1103A/2025

DEL 06/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 726 COV2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.340 del 10/06/2021, dal Corpo di Polizia locale del Comune di Novara, a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nei confronti della quale con processo verbale n. r6-1785-30007923 del 05/04/2020, redatto da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti a Novara in *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 23 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020 relativo al divieto di svolgere attività ludica, ricreativa nonché qualsivoglia attività motoria anche singolarmente se non entro 200 metri dalla propria abitazione.

considerato che dal verbale emerge l'estrema tenuità della violazione contestata (merenda) e che la stessa era posta in essere dall'interessato, unitamente ai propri figli, senza che fossero presenti altri soggetti e in prossimità della propria abitazione (a meno di 50 m);

considerato altresì che il luogo in cui è stata contestata la violazione era una strada chiusa (secondo quanto emerge dalla relazione degli accertatori) - con ciò potendosi ritenere estremamente limitato il rischio di contatti che la normativa covid 19 si proponeva di contenere - e che la stessa attività ludica è immediatamente stata interrotta.

ritenuti pertanto non sussistenti in considerazione delle ragioni sopra esposte - anche nell'ottica di evitare un possibile contenzioso con gli oneri ed i rischi che esso comporta - i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti